

STATUTO

LA COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: GENOVA GE VIA DEGLI OREFICI
8/38

Numero REA: GE - 254051

Codice fiscale: 01124610104

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 09-03-2005 - Statuto completo	2
--	---

ALLEGATO "B" AL N.RO 16856 DI RACCOLTA

STATUTO DELLA SOCIETA' COOPERATIVA

TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE E DURATA

Articolo 1 Costituzione e sede sociale

E' costituita la società cooperativa denominata «LA COMUNITA' - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS».

La Società ha sede nel Comune Genova.

La Società, con determinazioni o deliberazioni degli organi sociali di volta in volta funzionalmente competenti, potrà istituire, trasferire o sopprimere, sedi secondarie, sedi amministrative, filiali, succursali, uffici, agenzie e rappresentanze in tutto il territorio nazionale ed all'estero.

Presso la sede sociale si intende eletto il domicilio di ogni socio.

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente statuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le disposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle cooperative, nonché le disposizioni in materia di società per azioni, queste ultime in quanto compatibili con la disciplina della società cooperativa.

Articolo 2 Durata della società

La durata della Società è fissata dalla data della costituzione al 31 dicembre 2029 potrà essere prorogata con deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

Articolo 3 Rapporti con i terzi

La Società Cooperativa, oltre a conseguire gli scopi mutualistico in favore dei propri soci, può svolgere qualsivoglia rapporto con i terzi.

TITOLO II SCOPO - OGGETTO

Articolo 4 Scopo sociale

Ai sensi dell'articolo 2511 c.c. la Società Cooperativa ha scopo mutualistico.

Lo scopo che i soci della Cooperativa intendono perseguire è quello dell'interesse generale della comunità alla promozione ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge 381/1991.

Tale scopo viene conseguito tramite la gestione in forma associativa dell'azienda, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche compatibilmente con la salvaguardia della competitività della Azienda sul mercato.

Conseguentemente, la tutela dei soci lavoratori viene esercitata dalla Cooperativa nell'ambito delle leggi in materia, degli statuti sociali e dei regolamenti interni.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la Cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana.

La Società Cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo unitario italiano. Perciò stesso, la Cooperativa aderisce alla Lega Nazionale Cooperative e Mutue di Roma, ai suoi organismi periferici provinciali e regionali nella cui giurisdizione ha la propria sede sociale.

Articolo 5 Oggetto

La Società Cooperativa esercita l'oggetto sociale con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci.

La Società ha per oggetto sociale:

1. la prevenzione dell'emarginazione e del disadattamento minorile ed il recupero dei minori con ritardo e handicap psichico, operando in stretto collegamento con i servizi socio-sanitari del territorio e con le strutture educative, ricreative e culturali.
2. l'intervento nei confronti di soggetti disadattati, disabili ed emarginati, al fine di migliorarne in ogni aspetto le condizioni di vita;
3. la gestione di comunità alloggio soggiorni di vacanza - mense e convivenze in generale - centri sociali - case di riposo - istituti per profughi - asili nido - centri di incontro e mediazione - scuole dell'obbligo per la cura dello studio e della formazione professionale, educazione ed assistenza dei giovani.
4. Attività di formazione e mediazione professionale, sociale e culturale relativa sia a quanto sopra sia alle tematiche dell'inserimento lavorativo che della cooperazione sociale e rivolte a qualsivoglia soggetto;

Inoltre la Società Cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria, incluse le assunzioni di partecipazioni societarie, necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali, attinenti comunque, sia indirettamente che direttamente, ai medesimi.

La Cooperativa si prefigge anche lo scopo di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo, conformemente a quanto previsto dalle Leggi Speciali in materia, una sezione di attività, disciplinata da un apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale. E' pertanto tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma.

La Cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto, potrà costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale.

La Cooperativa può partecipare ai pubblici appalti secondo le modalità di legge.

Articolo 6 Requisiti mutualistici

La società cooperativa La Comunità deve intendersi a mutualità prevalente, in ragione del tipo di scambio mutualistico realizzato, così come determinato al precedente art. 4. L'Organo amministrativo ed i sindaci se nominati, documenteranno la condizione di prevalenza di cui al precedente comma della nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri determinati dall'articolo 2513 del Codice Civile.

La Società, in ragione della dichiarata qualità di cooperativa a mutualità prevalente, che intende mantenere:

- a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentati di 2,5 punti calcolati sul capitale sociale effettivamente versato;
- b) non potrà remunerare gli strumenti finanziari emessi ed offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;
- c) non potrà distribuire riserve tra i soci cooperatori, né durante la vita della cooperativa, né successivamente al suo scioglimento;
- d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della società, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione quanto residua del patrimonio, dedotto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati.

Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici deve essere rispettato il principio di parità di trattamento.

TITOLO III
SOCI
Articolo 7
I soci

Il numero dei Soci non potrà essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere soci i soggetti di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e che esercitano arti e mestieri attinenti alla natura dell'impresa esercitata dalla Società Cooperativa oppure che per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine, specializzazione professionale, possono partecipare direttamente ai lavori dell'Impresa ed attivamente cooperare al suo esercizio e al suo sviluppo.

L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio all'attività economica della cooperativa. L'ammissione deve essere coerente con la capacità economica della cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.

L'ammissione del socio è, inoltre, condizionata, sempre secondo le valutazioni del Consiglio di Amministrazione, alla salvaguardia dell'erogazione degli scambi mutualistici in favore dei soci già associati alla Società.

Possono essere ammessi come soci anche elementi tecnici ed amministrativi nel numero strettamente necessario al buon funzionamento dell'ente.

Nei termini e nelle forme previste dall'articolo 2 della Legge 381/91, possono essere ammessi soci volontari che prestino la loro attività gratuitamente e che, per le loro esperienze professionali, possano contribuire alla crescita professionale ed imprenditoriale dei soci. Il numero dei soci volontari non potrà mai superare la metà del numero complessivo dei soci.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2522 possono essere ammesse come soci, persone giuridiche pubbliche o private che prevedano il finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative, ai sensi dell'articolo 11 della Legge 381/91.

Ai sensi dell'articolo 10 della Legge 381/91 possono essere soci anche liberi professionisti esercenti attività di ricerca, di assistenza e di consulenza che, per la loro capacità effettiva di lavoro

autonomo, di specializzazione professionale e di formazione imprenditoriale possano contribuire al conseguimento dello scopo sociale.

Potranno essere ammessi a soci, dietro valutazione del Consiglio di Amministrazione, anche coloro che esercitano in proprio o abbiano partecipazioni personali in imprese identiche o affini a quella esercitata dalla Cooperativa, purché la loro partecipazione sia funzionale allo sviluppo e alla crescita imprenditoriale della Società.

Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2522 possono essere quali soci anche le persone giuridiche i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa o soggette alla direzione o al controllo di altre società i cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa.

Potranno inoltre essere soci persone fisiche o persone giuridiche ai sensi dell'articolo 4 della Legge 59/92.

Nei modi e nelle forme previste dagli articoli 5 e 6 della legge n° 59/1992, la Cooperativa potrà avvalersi delle relative forme di finanziamento.

Nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 2526 c.c. potranno essere emessi strumenti finanziari.

Nei casi, in cui, con apposito regolamento sia disciplinata la raccolta del prestito ovviamente limitato agli associati, sia in quanto cooperatori che sovventori e volontari, ed esclusivamente per i fini del conseguimento dello scopo sociale, è data facoltà ai soci stessi di conferire le proprie somme di risparmio nel fondo all'uopo istituito.

Articolo 8 Ammissione a socio

Chi intende essere ammesso come Socio dovrà presentare domanda scritta al consiglio di amministrazione, indicando:

- 1) indicazione del nome, cognome, data di nascita, cittadinanza, residenza e codice fiscale;
- 2) indicazione della sua effettiva attività lavorativa, della capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle specifiche competenze possedute nonché del tipo di rapporto di lavoro che il socio intende instaurare in conformità con il presente statuto e con il conseguente regolamento;
- 3) l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere, che non dovrà essere inferiore a quella stabilita dall'atto costitutivo, né superiore al limite massimo fissato dalla legge;
- 4) dichiarazione di impegno ad attenersi al presente statuto e alle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- 5) accettazione della clausola compromissoria di cui all'articolo 42.

Nella domanda di ammissione, le persone giuridiche dovranno, in aggiunta a quanto previsto per i soci cooperatori, compatibilmente con il loro stato di persone giuridiche, indicare i soggetti che la rappresenteranno e produrre copia della delibera ad oggetto la domanda di ammissione a socio con l'individuazione del mandatario. Spetta al Consiglio di Amministrazione richiedere la documentazione ulteriore necessaria per verificare se ricorrano, o meno, cause di contrasto o incompatibilità della domanda di ammissione ai scopi e alle disposizioni contenute nell'atto costitutivo.

L'organo amministrativo, accertata l'esistenza dei requisiti nonché l'inesistenza delle cause di incompatibilità, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del capitale sociale. Con riferimento ai soci cooperatori, la delibera di ammissione stabilisce il tipo di rapporto che viene instaurato con la cooperativa.

La delibera di ammissione verrà comunicata tempestivamente all'interessato e sarà annotata al libro soci dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui all'art. 8.

Trascorso un mese dalla data di comunicazione di ammissione senza che siano stati effettuati detti versamenti, la delibera diventerà inefficace.

In caso di rigetto della domanda di ammissione il Consiglio di Amministrazione deve entro sessanta giorni motivare la delibera e comunicarla ai soggetti interessati. Il soggetto interessato può, entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al punto precedente, chiedere al Consiglio di Amministrazione che sul rigetto della propria domanda di ammissione si pronunci l'Assemblea dei soci nella sua prima convocazione.

Articolo 9 Obblighi dei soci

I Soci sono obbligati:

- a) al versamento della quota sottoscritta secondo le modalità e nei termini previsti dal presente statuto;
- b) al versamento, se prevista, della tassa di ammissione, determinato dall'Assemblea dei soci su proposta degli amministratori;
- c) al versamento, se previsto, del sovrapprezzo determinato dall'Assemblea dei soci in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori;
- d) all'osservanza dello Statuto, dei regolamenti interni e delle deliberazioni legalmente adottate dagli Organi Sociali;
- e) se soci cooperatori, a partecipare conferendo il proprio lavoro alla attività dell'impresa sociale in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.
- f) senza espresso consenso del Consiglio di Amministrazione è fatto divieto ai soci di iscriversi contemporaneamente ad altre cooperative che perseguano identici scopi sociali o esercitino una attività concorrente, nonché di prestare lavoro subordinato a favore di terzi.

Articolo 10 Soci Speciali

Possono essere ammessi quali soci in categorie speciali, ai sensi dell'articolo 2527, comma 3, del Codice Civile, i soggetti che all'atto dell'ammissione, abbiano manifestato interesse alla formazione ovvero all'inserimento nell'impresa. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. Al termine di un periodo comunque non superiore a cinque anni il nuovo socio è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori.

Sarà cura del Consiglio di Amministrazione individuare, con la delibera di ammissione,

- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale;
- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.

Ai soci speciali può essere erogato il rimborso anche in misura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei rimborsi nelle forme di aumento del capitale sociale.

Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto solamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assemblea altri soci.

Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere eletto amministratore.

I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dall'articolo del presente statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal presente statuto.

Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia rispettato i doveri inerenti la formazione professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa, ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione all'attività economica della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal presente statuto.

In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal presente statuto.

TITOLO IV RECESSO - DECADENZA - ESCLUSIONE

Articolo 11 Perdita della qualità di socio

Il rapporto associativo si scioglie per recesso, esclusione decadenza e per causa di morte.

Articolo 12 Recesso

Oltre che per i casi previsti dalla legge, può recedere il Socio:

- a) che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
- b) che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali.
- c) che risolva, per qualsiasi causa e motivazione, il rapporto di lavoro in forma subordinata, autonoma o di altra natura.

La domanda di recesso deve essere presentata mediante lettera raccomandata.

Spetta al consiglio di amministrazione constatare se ricorrano i motivi che a norma di legge e del presente Statuto legittimino il recesso.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Articolo 13 Decadenza

La decadenza è pronunciata dall'organo amministrativo nei confronti dei soci interdetti o inabilitati o falliti, nei confronti di quelli che vengano a trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità previ-

ste dal precedente articolo 5; oppure nel caso di sopravvenuta inabilità fisica, e per qualunque causa che impedisca di partecipare validamente ai lavori dell'impresa sociale.

Qualora ricorrano particolari esigenze interne alla Cooperativa, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di escludere dalla decadenza i soci che si trovino in condizioni di sopravvenuta inabilità fisica, fissando il limite massimo della eccezionale prosecuzione.

Articolo 14 Esclusione

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione nei confronti del Socio:

- a) che non osservi lo statuto e le disposizioni dell'Atto Costitutivo;
- b) che, senza giustificato motivo, non partecipi per più di tre volte di seguito alle Assemblee regolarmente convocate;
- c) che si renda moroso nel versamento della tassa di ammissione e delle quote sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro titolo verso la Società;
- d) che venga a trovarsi in una situazione di incompatibilità;
- e) che svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi sociali;
- f) che commetta atti valutabili quali notevole inadempimento, come delimitato dall'articolo 1453 del C.C.;
- g) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, o un provvedimento di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Nel caso di rapporto di lavoro non subordinato, che il contratto di lavoro sia stato risolto anche per inadempimento;
- h) che, in qualità di socio speciale, non abbia eseguito con diligenza il programma di formazione di cui all'articolo 9 e, pertanto, non abbia conseguito gli obiettivi che sono lo scopo del suo rapporto associativo;
- h) che in qualunque modo arrechi danni alla Società Cooperativa;

Articolo 15 Effetti della perdita della qualità di socio

Il recesso, la decadenza e l'esclusione producono la loro efficacia con la delibera da parte dell'organo amministrativo e con la conseguente trascrizione a libro soci. Salvo diversa e motivata decisione dell'organo amministrativo, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dello scambio mutualistico.

Le deliberazioni prese in materia di recesso, decadenza ed esclusione debbono essere comunicate ai Soci che ne sono l'oggetto mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Articolo 16 Rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi, hanno soltanto diritto al rimborso delle quote di capitale da essi effettivamente versate ed eventualmente rivalutate ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, la cui liquidazione, eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale, avrà luogo sulla base del bilancio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

La liquidazione comprende anche il rimborso del sovrapprezzo ove versato, qualora sussista nel patrimonio della cooperativa e non sia stato destinato ad aumento gratuito del capitale sociale ai sensi dell'articolo 2545 quinquies del c.c.

Il diritto al rimborso, salvo il diritto di ritenzione spettante alla Società Cooperativa fino a concorrenza di ogni proprio eventuale credito, si matura allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del predetto bilancio.

La liquidazione o il rimborso della frazione di capitale sociale assegnato al socio ai sensi dell'articolo 2545 sexies può essere corrisposto in più rate, unitamente agli interessi legali, entro un massimo di cinque anni.

Articolo 17 Causa di morte del socio

In caso di morte del socio, il diritto degli eredi al rimborso della quota da lui effettivamente versata ed eventualmente rivalutata ai sensi dell'art. 7 della legge 59/92, si matura, nella misura e con le modalità previste nel precedente articolo, allo scadere dei sei mesi successivi all'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale si sia verificata la morte.

Articolo 18 Modalità del rimborso delle quote

I Soci receduti, decaduti ed esclusi e gli eredi del Socio defunto, dovranno chiedere il rimborso entro e non oltre l'anno della scadenza dei sei mesi, indicati rispettivamente nei precedenti articoli.

Gli eredi del Socio defunto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione della quota, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.

Le quote per le quali non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto, saranno devolute, con deliberazione dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione o dell'Amministratore Unico, se esistenti, alla riserva legale.

TITOLO V CONFERIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Articolo 19 Conferimento delle prestazioni di lavoro

In considerazione della peculiare posizione giuridica del socio cooperatore, titolare di un ulteriore rapporto di lavoro, la prestazione di lavoro del socio viene disciplinata da apposito regolamento interno approvato dall'assemblea ordinaria dei soci.

TITOLO VI RISTORNI

Articolo 21 Ristorni

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

I ristorni, quali quote economiche dell'esercizio da attribuire ai soci a conguaglio delle prestazioni mutualistiche loro dovute, possono riguardare esclusivamente le eccedenze economiche derivanti dalla gestione svolta nei loro confronti.

L'Organo di amministrazione ne determina l'ammontare in relazione alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità ai criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali debbono seguire i seguenti principi generali:

- monte ore conferite alla società;
- assenza di provvedimenti disciplinari riferite allo scambio mutualistico.

L'Organo di amministrazione determina inoltre l'inserimento nel conto economico del bilancio da presentare all'approvazione dell'assemblea dei soci.

L'Assemblea che approva la distribuzione dei ristorni, ne determina i corrispondenti termini e modalità scegliendo all'interno dei seguenti criteri :

- in forma liquida immediata o rateizzata
- mediante aumento delle rispettive quote o con l'emissione di nuove azioni di capitale.

TITOLO VII PATRIMONIO SOCIALE BILANCIO

Articolo 22 Capitale sociale

Il capitale sociale è costituito da un numero illimitato di quote del valore di euro 25,00 ciascuna.

Pur essendo variabile, il valore della quota non potrà mai scendere al di sotto di 25 euro.

Per i soci persone fisiche il valore massimo della quota è quello previsto dall'articolo 2525, comma 2 del Codice Civile.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la Società con il suo patrimonio, non essendovi responsabilità sussidiaria dei soci.

Articolo 23 Versamento delle quote sottoscritte

Le quote sottoscritte potranno essere versate a rate secondo le modalità previste dal Consiglio di Amministrazione.

Le azioni dei soci sovventori debbono essere versate totalmente all'atto della sottoscrizione.

Le azioni nominative detenute dai soci sovventori potranno essere trasferite purché interamente liberate e subordinatamente all'espresso gradimento della cooperativa nei confronti dell'acquirente.

Articolo 24 Quote

Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli volontari, né essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo amministrativo.

Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne comunicazione all'organo amministrativo con lettera raccomandata. Salvo espressa autorizzazione dell'organo amministrativo, la cessione può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota detenuta dal socio.

Articolo 25 Patrimonio

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

1. dal capitale sociale;
2. dalle azioni nominative trasferibili, di valore nominale non inferiore né superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti detenute dai soci sovventori;
3. dalla riserva legale e dalle eventuali riserve straordinarie (statutarie e volontarie) tutte indivisibili fra i soci cooperatori alle condizioni di cui all'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904, formate con gli utili di cui all'articolo 26 e con il valore delle quote eventualmente non rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci deceduti;
4. dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate dai soci ai sensi del presente statuto sociale;
5. da ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite delle quote sottoscritte.

Articolo 26

Bilancio e destinazione degli utili

L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi in conformità ai principi di legge.

Il bilancio quindi deve essere trasmesso dagli amministratori al Collegio sindacale, se nominato, con la relazione ed i documenti giustificativi, almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea che deve discuterlo.

Il bilancio deve essere depositato in copia, insieme con le relazioni degli amministratori, del revisore contabile e dei sindaci (se nominati) nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché non sia approvato.

Il bilancio deve essere presentato all'assemblea dei soci per l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ricorrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 2364 c.c., certificate dall'organo amministrativo in sede di relazione sulla gestione.

L'assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità previste dal precedente articolo 19 e, successivamente sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:

- a) a riserva legale indivisibile nei limiti previsti dalla legge.
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31.1.92 n. 59, nella misura del 3%;
- c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
- d) ad eventuale remunerazione del capitale sociale effettivamente versato in misura non superiore al limite stabilito dalla legge ai fini del riconoscimento dei requisiti mutualistici;
- e) la restante parte a riserva straordinaria, mai divisibile tra i soci sotto qualsiasi forma, sia durante la vita della società che all'atto del suo scioglimento, anche ai fini e per gli effetti dell'art. 12 legge 16/12/1977 n. 904.

L'Assemblea, peraltro, può altresì deliberare che la totalità dei residui attivi, al netto della quota di cui alle precedenti lettere a) e b) riservata al Fondo mutualistico, sia devoluta al fondo di riserva straordinaria di cui alla precedente lett. e).

TITOLO VIII ORGANI SOCIALI

Articolo 27 Gli organi della società

Sono organi della società:

- a) l'Assemblea dei soci
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente;
- d) i Controlli, se previsti dalla legge o deliberati dall'Assemblea
- f) il Comitato Esecutivo se deliberato dall'Assemblea

Articolo 28 Convocazione dell'Assemblea dei soci

Le Assemblee sono convocate sia presso la sede sociale che altrove. La convocazione dell'Assemblea potrà avvenire mediante avviso comunicato ai soci al recapito da questi ultimi reso noto alla Società, con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 8 (otto) giorni prima dell'Assemblea; a tale riguardo per recapito si intende oltre all'indirizzo del domicilio, il numero di telefax o l'indirizzo di posta elettronica cui il socio ha dichiarato voler essere inviate le comunicazioni sociali.

In mancanza della formalità di convocazione, l'Assemblea sarà regolarmente costituita quando è rappresentato l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori ed i Sindaci se nominati sono presenti o informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.

Articolo 29 L'Assemblea ordinaria

L'Assemblea ordinaria:

- approva il Bilancio Consuntivo e, se dovesse ritenerlo utile, anche il Bilancio Preventivo;
- nomina gli amministratori .
- nomina il revisore contabile fissandone il compenso per tutta la durata dell'incarico.
- nomina i sindaci e ne approva il compenso per tutta la durata dell'incarico
- approva i Regolamenti previsti dallo statuto con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie ove previste;
- delibera sulle Responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- delibera sull'eventuale domanda di ammissione proposta dall'aspirante socio in caso di rigetto delle stesse da parte del Consiglio di Amministrazione.
- delibera sui ricorsi preposti avverso i provvedimenti di esclusione dei soci adottati dal Consiglio di Amministrazione
- delibera sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'articolo 21 del presente statuto;
- delibera, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della soluzione della crisi, nonché, in presenza delle condizioni previste dalla legge, il programma di mobilità;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservati alla sua competenza dal presente Statuto e sottoposti al suo esame dagli Amministratori .

L'Assemblea si riunisce inoltre quante volte il Consiglio di Amministrazione lo creda necessario e ne sia fatta richiesta per iscritto con indicazione della materia da trattare, dal Collegio Sindacale o da almeno 1/10 dei Soci.

In questi ultimi casi la convocazione deve aver luogo entro 20 giorni dalla data della richiesta.

Articolo 30 L'Assemblea straordinaria

L'Assemblea a norma di legge, è considerata straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dell'atto costitutivo, sulla proroga della durata e sullo scioglimento anticipato della Cooperativa, sulla nomina e sui poteri dei liquidatori.

Articolo 31 Validità delle convocazioni e modalità di voto

In prima convocazione, l'Assemblea, sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentanti la metà più uno dei Soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione, l'Assemblea sia Ordinaria che Straordinaria, è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei Soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera validamente, a maggioranza assoluta di voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno.

Per le votazioni si procederà normalmente con sistema dell'alzata di mano e per divisione.

Hanno diritto al voto nelle Assemblee i Soci che risultano iscritti nel libro Soci da almeno novanta giorni e che siano in regola con i versamenti.

Ogni Socio ha un solo voto, qualunque sia l'importo della quota posseduta.

I soci cooperatori che, per qualsiasi motivo, non possono intervenire in assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare, mediante delega scritta, soltanto da un altro socio avente diritto al voto. Ad ogni socio non possono essere conferite più di 2 deleghe .

I soci finanziatori possono conferire delega alle condizioni e nei limiti di cui all'articolo 2372 c.c.

Le deleghe devono essere menzionate nel verbale delle Assemblee e conservate fra gli atti sociali.

Articolo 32 Il Presidente e il segretario dell'Assemblea

L'Assemblea, è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea stessa.

L'Assemblea nomina un segretario e quando occorreranno due scrutatori.
Le deliberazioni devono contare da Verbale sottoscritto dal Presidente dell'Assemblea e dal Segretario.

Articolo 33 Il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si compone da numero tre a numero 9. I Consiglieri possono essere eletti anche fra soggetti non soci, purchè la maggioranza degli amministratori sia scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche. Viene fatta salva la nomina dei consiglieri da parte dei soci sovventori.

Gli amministratori devono essere scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci, in proporzione dell'interesse che ciascuna categoria ha nell'attività sociale e in conformità dei criteri e dei parametri stabiliti all'uopo da apposito regolamento elettorale.

Il Consiglio di Amministrazione viene rinnovato ogni tre anni ed i suoi componenti sono rieleggibili nei limiti di legge.

I Consiglieri sono dispensati dal prestare cauzione. Salvo quanto previsto dall'articolo 2390 c.c., gli amministratori possono ricoprire incarichi negli organi di amministrazione di altre imprese a condizione che essi siano formalmente autorizzati da apposito atto deliberativo del Consiglio di amministrazione della cooperativa. La mancanza di tale atto deliberativo comporta la decadenza dall'ufficio di amministratore.

Spetta al Consiglio, sentito il parere del Collegio Sindacale ove presente, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo in favore della Società.

Il Consiglio elegge ove non abbia provveduto l'Assemblea il presidente e il Vice-Presidente.

Articolo 34 Compiti del Consiglio di Amministrazione

Il consiglio di amministrazione può affidare specifici incarichi a singoli amministratori o a un comitato esecutivo, delegando loro i necessari poteri e precisando i contenuti, i limiti e le modalità di esercizio della delega. Non possono essere delegati i poteri concernenti le materie indicate dall'art. 2381, comma IV°, codice civile, nonché i poteri in materia di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci.

Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica e il ritorno.

Il Consiglio di Amministrazione potrà attribuire anche a terzi, tramite procura speciale, lo svolgimento di particolari incarichi.

Articolo 35

Modalità di convocazione e svolgimento delle riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è convocato tutte le volte che vi sia materia su cui deliberare, dal Presidente, da almeno due Consiglieri e dal Collegio Sindacale, qualora sia stato nominato dall'assemblea.

Le adunanze sono valide quando ne intervenga la maggioranza degli Amministratori in carica; dei Consiglieri aggiunti non si terrà conto ai fini di cui sopra.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

Le votazioni sono palesi. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della Società.

Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio di Amministrazione :

- curare l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- redigere Bilanci consuntivi e preventivi. Relaziona, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'art. 2545 octies. Nella medesima relazione il consiglio di amministrazione deve illustrare le ragioni delle determinazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi soci;
- compilare i Regolamenti interni previsti dallo Statuto;
- stipulare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;
- il concorso ad aste, e licitazioni private, la richiesta di finanziamenti ordinari e agevolati ad Enti Pubblici e Privati, l'accettazione di donazioni e sovvenzioni da scontare, quietanzare, crediti ed effetti cambiari; concedere avalli cambiari, fideiussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai Soci e agli Enti cui la Cooperativa aderisce, nonché a favore di altre Cooperative;
- creare iniziative sociali, culturali, professionali sia con creazioni di apposite sezioni, sia con partecipazioni ad organismi ed Enti idonei; aprire filiali e/o succursali della Cooperativa;
- acquistare o assumere in affitto o in altre forme di gestione terreni di Enti Pubblici, morali o privati con particolare riferimento alle terre incolte da condurre in forma associata o da destinare ad attività agricola o connessa alla forestazione;
- deliberare su tutte le altre materie di cui all'art. 4 e compierne i seguenti atti:
- conferire procure, speciali, ferma la facoltà attribuita al Presidente del Consiglio di Amministrazione, e nominare il direttore determinandone le funzioni e la retribuzione;
- assumere e licenziare il personale della Società, fissandone le mansioni e le retribuzioni;
- deliberare circa l'ammissione, il recesso e l'esclusione dei Soci;
- compiere tutti gli atti e le operazioni di ordinaria amministrazione, fatta eccezione soltanto di quelli che, per disposizione della Legge o del presente Statuto, siano riservati all'Assemblea generale.

Articolo 36

Sostituzione degli amministratori

In caso di mancanza di uno o più Amministratori il Consiglio provvede a sostituirli a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 C.C.

Articolo 37

Il Presidente

In presenza del Consiglio di Amministrazione, i consiglieri eleggono tra loro il Presidente e, se del caso, il Vicepresidente.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale .
Il Presidente è perciò autorizzato a sottoscrivere convenzioni, accordi, contratti con Enti Pubblici e/o Privati, a riscuotere, da pubbliche Amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone quietanze liberatorie. Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti la società davanti a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa ed in qualunque grado di giurisdizione .
Prevvia autorizzazione del Consiglio di Amministrazione può delegare i propri poteri, in tutto o in parte, al Vice-Presidente o a un membro del Consiglio nonché, con speciale procura, ad impiegati della società.
In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le di lui mansioni spettano al Vice-Presidente.

I Controlli

Articolo 38 Il Collegio Sindacale

Ricorrendone i presupposti di legge di cui all'articolo 2543, comma 1, c.c., la cooperativa procede alla nomina del collegio sindacale, composto da tre membri effettivi e due supplenti eletti dall'assemblea.

I componenti del collegio sindacale devono possedere le qualifiche di cui all'articolo 2397, 2 comma.

L'assemblea nomina il presidente del collegio stesso

I sindaci durano in carica tre anni e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Essi sono rieleggibili.

Non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 c.c.

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale , sentito l'interessato.

In caso di morte, di decadenza o rinuncia di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del collegio, da adottarsi su iniziativa dell'organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

Articolo 39 Compiti del Collegio Sindacale

Il collegio sindacale deve vigilare sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione e, in particolare, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento.

A tal fine, i sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, avendo inoltre la facoltà di chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari. Possono scambiare informazioni con i corrispondenti organi delle società controllate in merito ai sistemi di amministrazione e controllo ed all'andamento generale dell'attività sociale.

Nell'espletamento di specifiche operazioni di ispezione e di controllo, i sindaci -sotto la propria responsabilità ed a proprie spese- possono avvalersi di propri dipendenti ed ausiliari, i quali tuttavia non debbono trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2399, c.c. L'organo amministrativo può, tuttavia, rifiutare agli ausiliari e ai dipendenti dei sindaci l'accesso a informazioni riservate.

Ricorrendo i presupposti per la nomina del Collegio sindacale ai sensi dell'articolo 2543 1 comma, lo stesso esercita anche il controllo contabile ai sensi degli articoli 2409-bis e seguenti del cod. civ.

I sindaci relazionano, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico e alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica.

Delle riunioni del collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro delle decisioni del collegio sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del collegio devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far trascrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del consiglio di amministrazione e del comitato esecutivo, se nominato.

Il collegio deve riunirsi almeno ogni novanta giorni.

Articolo 40 Il controllo contabile

Se obbligatorio per legge o deliberato dall'Assemblea dei soci il controllo contabile è esercitato da un revisore contabile ai sensi degli articoli 2409 bis e seguenti.

Il Revisore contabile è scelto tra gli iscritti nel registro istituito presso il ministero di giustizia, è nominato dall'assemblea e dura in carica tre anni.

Il revisore contabile:

- a) verifica con periodicità almeno trimestrale la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione nelle scritture contabili dei fatti di gestione.
- b) Verifica se il bilancio di esercizio corrisponde alle risultanze delle scritture contabili e degli accertamenti eseguiti e se è conforme alle norme che lo disciplinano.
- c) Esprime con apposita relazione un giudizio sul bilancio di esercizio.

TITOLO VIII SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Articolo 41 Nomina dei liquidatori

L'Assemblea straordinaria dei soci che dichiara lo scioglimento della Società, dovrà procedere alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente fra i soci.

In caso di scioglimento della Società, l'intero patrimonio sociale netto, risultante dal bilancio di liquidazione, dedotti il capitale versato e eventualmente rivalutato ed i dividendi eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi mutualistici di cui all'art. 11 della Legge 59/92.

TITOLO IX FORO COMPETENTE - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 42 Clausola compromissoria

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la cooperativa che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale competente in relazione alla Sede della Società su istanza della parte più diligente.

L'arbitro dovrà decidere entro 60 giorni dalla nomina. L'arbitro deciderà in via rituale secondo diritto.

Resta fin d'ora stabilito irrevocabilmente che le risoluzioni e determinazioni dell'arbitro vincoleranno le parti.

L'arbitro determinerà come ripartire le spese dell'arbitrato tra le parti. Sono soggette alla disciplina sopra prevista anche le controversie promosse da amministratori, liquidatori e sindaci ovvero quelle promosse nei loro confronti, che abbiano ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio 2003, n. 5.

Articolo 43 Regolamenti interni

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare Regolamenti Interni, sottoponendoli successivamente all'approvazione dei soci riuniti in Assemblée.

Articolo 44 Rinvio alle leggi vigenti

Per quanto non è previsto dal presente Statuto, valgono le disposizioni di legge previste dagli articoli 2511 e seguenti del Codice Civile e le leggi speciali sulla cooperazione.

Per quanto ancora non previsto trovano applicazione, in quanto compatibili, le norme sulle società per azioni.

Articolo 45 Inderogabilità delle clausole mutualistiche

Le clausole mutualistiche relative a patrimonio, bilancio e devoluzione del patrimonio sono inderogabili e devono di fatto essere osservate.

F.TO: LUCIO PADOVANI

DR. LUIGI CASTELLO NOTAIO